



COMUNE DI FANO

PROVINCIA DI PESARO URBINO

Regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza

Indice generale

Art. 1 Oggetto e norme di riferimento	2
Art. 2 Definizioni	2
Art. 3 Finalità, descrizione e accesso al sistema di videosorveglianza	3
Art. 4 Titolare del trattamento	3
Art. 5 Responsabile	3
Art. 6 Incaricato al trattamento	4
Art. 7 Esercizio del diritto d'accesso da parte dell'interessato	4
Art. 8 Modalità di raccolta dati e informativa	5
Art. 9 Tutela amministrativa e giurisdizionale	5
Art. 10 Disposizioni finali	5

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) la funzionalità del sistema di videosorveglianza posto in atto e gestito dal Comune di Fano per ragioni di sicurezza urbana e comprensivo del sistema di videosorveglianza ambientale per controllare l'abbandono e lo smaltimento di rifiuti nel territorio del Comune di Fano;
- b) il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti mediante i suddetti impianti.

2. Per tutto quanto non previsto o disciplinato con il presente regolamento, si rinvia al testo unico in materia di protezione dei dati personali emanato con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, di seguito denominato "codice", e al Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 - emesso dal Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento e del codice si intende:

- a) per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "titolare", il Comune di Fano competente a disporre per l'adozione e il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza nonché a definire le finalità, le modalità del trattamento dei dati personali ed il profilo delle misure di sicurezza per l'utilizzo del predetto impianto;
- e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

k)per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 Finalità, descrizione e accesso al sistema di videosorveglianza

1. Il Comune di Fano, per ragioni di sicurezza urbana, nell'ambito di una politica ed azione tesa alla deterrenza ed al contrasto del crimine, per la capacità di infondere nei cittadini una percezione di sicurezza, nonché per il controllo dell'abbandono e del corretto smaltimento di rifiuti nel territorio, si avvale di un sistema di videosorveglianza realizzato mediante la utilizzazione di telecamere a tal fine collocate in spazi ed aree pubbliche.

2. Per quanto attiene la videosorveglianza dei luoghi dove avviene il deposito dei rifiuti, il fine è l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose nonché il rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti.

3. Il sistema potrà prevedere sia un collegamento diretto con la centrale operativa del comando di Polizia Municipale o un funzionamento del tipo "stand alone", ovvero con immagini registrate in loco ed ivi conservate per un'eventuale successivo utilizzo sempre nel rispetto della normativa vigente.

4. Il termine massimo di durata della conservazione delle immagini, è di sette giorni successivi alla rilevazione delle immagini, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

5. La tecnologia usata nel sistema "stand alone" garantisce un'adeguata protezione contro l'accesso e l'utilizzo abusivo delle immagini. L'accesso e l'esportazione delle immagini registrate avviene mediante credenziali di autenticazione abilitanti il soggetto incaricato.

6. La relativa gestione delle immagini può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

CAPO II - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA

Art. 4 Titolare del trattamento

1. Il Comune di Fano nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt.37 e 38 del Codice.

Art. 5 Responsabile

1. Il Comandante della polizia municipale è nominato con decreto del Sindaco quale responsabile al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art.2 lett. b) del presente regolamento.

2. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del responsabile nominato, previa comunicazione al Sindaco.

3. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali e delle misure di sicurezza, dalle leggi vigenti e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.

4. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale vigila sulla puntuale osservanza del presente regolamento e delle disposizioni di legge.

Art. 6 Incaricato al trattamento

1. Il responsabile designa gli incaricati individuandoli tra gli Ufficiali ed Agenti della polizia locale in servizio che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati. Per la videosorveglianza per il deposito dei rifiuti potranno essere designati gli ispettori ambientali nominati ai sensi di quanto stabilito nel Regolamento di Gestione dei Rifiuti.

2. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dell'impianto. In particolare gli incaricati sono istruiti al corretto uso dei sistemi e formati circa le disposizioni della normativa di riferimento e del presente regolamento.

CAPO III - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 7 Esercizio del diritto d'accesso da parte dell'interessato

1. Fatto salvo il diritto d'accesso da parte dell'interessato nell'utilizzo dei dati e filmati acquisiti per l'accertamento degli illeciti amministrativi nell'ambito della videosorveglianza dei depositi di rifiuti, nel qual caso l'interessato ha diritto ad ottenere l'indicazione:

- a) dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) degli estremi identificativi del titolare e del responsabile;
- c) delle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- d) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento.

2. Per le altre immagini o filmati degli apparati di videosorveglianza acquisiti dalla Polizia Municipale ed utilizzati dalla stessa o da altre forze di polizia per ragioni di sicurezza urbana ricollegabili a finalità giudiziarie, l'interessato potrà aver diritto all'estrazione di dati che lo riguardano, se non ancora cancellati, solo su espressa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.

3. I diritti dell'interessato sono esercitati dietro presentazione di apposita istanza motivata, che non potrà essere reiterata, dallo stesso soggetto, se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi.

4. Il responsabile del trattamento darà esito all'istanza senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo.

5. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. a), c) e d) può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

6. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

7. L'istanza di cui al presente articolo può essere trasmessa al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente. Il responsabile dovrà provvedere, in merito, entro e non oltre i termini di cui al comma 5 del presente articolo.

8. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 8 Modalità di raccolta dati e informativa

1. Nelle aree sottoposte a videosorveglianza, sono posizionati appositi cartelli – informativa minima – collocati prima del raggio di azione delle telecamere o in prossimità delle stesse.
2. Nel trattamento dei dati vengono osservate le prescrizioni fornite, in materia, dal Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento ai fini ed alle modalità del trattamento.
3. I dati sono raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.
4. Le immagini sono conservate per un periodo non superiore a sette giorni successivi alla rilevazione con successiva cancellazione per sovrascrittura, fatte salve le esigenze di ulteriore conservazione quali la necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso, ovvero per adempiere alla procedura sanzionatoria amministrativa ex Legge 689/81 riconducibile alla finalità del trattamento, per assicurare la videosorveglianza del deposito di rifiuti. In tal caso i dati sono raccolti e registrati per le finalità dell'art. 3 del presente regolamento e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi.
5. Il trattamento dei dati è effettuato nel rispetto delle misure indicate dal Codice.
6. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti della normativa e possono essere visionati, estratti e trattati solo da personale autorizzato ed accreditato.

CAPO IV - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI, TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 9 Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 142 e seguenti del Codice.
2. Fatta salva la possibilità di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, l'interessato può avvalersi della tutela amministrativa e giurisdizionale prevista dalla normativa vigente.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 Disposizioni finali

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità Garante dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. L'installazione di telecamere per la videosorveglianza ambientale di depositi di rifiuti di cui all'art.3 del presente regolamento, nelle aree più soggette al fenomeno di abbandono e non corretto smaltimento dei rifiuti, viene eseguita previa disposizione del Comandante della Polizia Municipale, in conformità a quanto prescritto dal regolamento stesso.

3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
4. La precedente disciplina sull'utilizzo della videosorveglianza, resa operativa con provvedimento dirigenziale n. 74 del 14 aprile 2006, è abrogata.
5. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale ed è pubblicato all'Albo Pretorio Comunale online nonché trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali.